



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl\_fe  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0041483  
DATA: 26/06/2023  
OGGETTO: PROT. 72747 del 2023 - Restituzione contratto firmato per la logistica di magazzino - contratto per il Servizio gestione dei magazzini farmaceutici delle Aziende Sanitarie di Ferrara-

### CLASSIFICAZIONI:

- [07-05-02]

### DOCUMENTI:

File	Hash
PG0041483_2023_Pec id_22714007.eml.eml:	6109057C3757EFC49BDE862415F73D42F0B36E173FF5F62B637446C3A4E7FA34
PG0041483_2023_PG0041022_2023_Allegato3 CONTROFIRMATO.pdf.pdf.p7m.p7m:	A4A69349709A96FD7CB81546120E2745FFEFE67131238946DE5BDC9C54E74FB6
PG0041483_2023_PG0041022_2023_Allegato3 CONTROFIRMATO.pdf.pdf:	D6649A54F283C37A67110A321E7E37808BD0F11E1B43425668C26C6D2589B668
PG0041483_2023_Dichia. Attestazione pagamento imposta di bollo.pdf.pdf.p7m.p7m:	073C50837A81E2CCB2A5AED3321D2A46B7368074EB3D6540116DE19E680C3465
PG0041483_2023_Dichia. Attestazione pagamento imposta di bollo.pdf.pdf:	CC08B86A751DD2BC8B2AABC851223E59290143D03735E0192BFF40774F7FD867
PG0041483_2023_Pec id_22714007_testo.html.pdf:	94D784D09BF76AED50DD0ED07A22FD5E1C7DE560EBB138682355D7D4AD308AE6



L'originale del presente documento e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Pec id\_22714007.eml.

Anteprima non disponibile.

Probabilmente il file non è convertibile in pdf ed è necessario quindi scaricarlo.

Ai fini di una eventuale pubblicazione sull'Albo On Line: questo file non sarà pubblicato e sarà mostrato questo messaggio al cittadino.



PG0041022\_2023\_Allegato3  
CONTROFIRMATO.pdf.pdf.p7m.

Anteprima non disponibile.

Probabilmente il file non è convertibile in pdf ed è  
necessario quindi scaricarlo.

Ai fini di una eventuale pubblicazione sull'Albo On  
Line: questo file non sarà pubblicato e sarà mostrato  
questo messaggio al cittadino.



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**  
**REGIONE EMILIA ROMAGNA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FERRARA**

Sede Via Cassoli, 30 – 44121 Ferrara

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI MAGAZZINI FARMACEUTICI DELLE**  
**AZIENDE SANITARIE DI FERRARA**

In data odierna con la presente scrittura privata, l'Azienda U.S.L. di Ferrara (C.F./P.I.01295960387) e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara (C.F./P.I.01295950388) rappresentate dal Dr. Andrea Ferrocì in qualità di Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti che agisce in nome e per conto delle stesse, in forza della delibera del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Ferrara n. 80 del 30/04/2021 di cui è stato preso atto con delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara n. 88 del 04/05/2021, per la carica domiciliato in Corso Giovecca n. 203 a Ferrara

E

Il sig. Francesco Malpeli nato a Castelnuovo Ne' Monti (RE) il 21 agosto 1964, il quale interviene al presente atto in qualità di Procuratore speciale della società Coopservice S.Coop.P.A. con sede legale in Reggio Emilia via Rochdale 5, cap 44122 C.F./P.I. 00310180351, mandataria del RTI Coopservice S.Coop.P.A. – C.F.P. soc. coop. (mandante) con sede in Modena (MO) strada Sant Anna 636, C.I./P.I. 00289340366, costituito con atto notarile repertorio n. 62026, raccolta n. 15490 registrato a Reggio Emilia il 14.06.2023 al n. 8774.

**PREMESSO CHE:**

L'Azienda USL di Ferrara, anche per conto dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, con bando pubblicato sulla G.U. del 28/10/2022, ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio quinquennale rinnovabile di gestione dei magazzini farmaceutici delle Aziende Sanitarie di Ferrara;

- con determina n. 523 del 13.04.2023 del Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti ha provveduto all'aggiudicazione della procedura di cui al precedente comma, per un importo complessivo di spesa quinquennale di € 11.282.573 iva esclusa;
- con successiva determina n. 621 del 9/5/2023 si è provveduto a confermare l'aggiudicazione definitiva secondo le disposizioni della propria precedente determina n. 523 del 13.04.2023;
- l'aggiudicatario ha compilato in sede di gara il documento denominato DGUE dal quale si evince l'assenza delle condizioni a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;

- si sono svolti e conclusi con esito negativo i controlli previsti dalla vigente normativa riferiti alla prova dell'assenza delle condizioni a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
- l'aggiudicatario ha costituito deposito cauzionale definitivo a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali con polizza Revo Insurance n. 1994164 per una somma garantita di € 451.302,80.

**TUTTO CIO' PREMESSO  
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.**

**ARTICOLO 1.  
VALORE DELLE PREMESSE**

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Si richiamano gli atti che sono ad ogni effetto parte integrante del presente contratto:

1. le determine dell'Azienda USL n. 523 del 13/04/2023 e la n. 621 del 09/05/2023;
2. il capitolato speciale d'appalto sottoscritto dal RTI;
3. gli allegati tecnici al capitolato speciale d'appalto, sottoscritti dal RTI costituendo;
4. l'offerta economica presentata dal RTI;
5. l'offerta tecnica ed il progetto presentati dal RTI;
6. il codice di comportamento aziendale
7. il patto di integrità
8. il documento "Informazione Rischi Specifici" e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.)
9. atto notarile repertorio n. 62026 raccolta n. 15490 costitutivo del RTI Coopservice S.Coop.P.A. – C.F.P. Soc. Coop.

**ARTICOLO 2.  
OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il servizio sarà svolto secondo le modalità tecniche ed operative previste nell'offerta tecnica ed economica della ditta aggiudicataria ed a quelle operative descritte nei documenti sopra citati, in particolare quelle del capitolato speciale d'appalto e suoi allegati a cui l'offerente dovrà atternersi nell'esecuzione del servizio; ulteriori successive eventuali variazioni ai sopra citati documenti dovranno essere approvate per iscritto e sottoscritte dalle parti.

**ARTICOLO 3.  
DURATA DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI**

Il periodo di validità del presente contratto è pari ad anni 5 con decorrenza completa del servizio, secondo quanto indicato nell'offerta di gara, dal sessantesimo giorno dalla

sottoscrizione del presente accordo negoziale per la sola parte di competenza dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara; per la parte di competenza dell'Azienda USL di Ferrara, per contro, la decorrenza delle prestazioni avverrà non oltre il 31/12/2023. Al termine di detto quinquennio è ammesso il rinnovo del contratto, di biennio in biennio, per ulteriori 4 anni.

#### **ARTICOLO 4.**

##### **AMMONTARE DEL CONTRATTO**

L'importo contrattuale per il quinquennio ammonta complessivamente ad € 11.282.573,50 iva esclusa, derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso offerta in gara, pari al 8,01% alla base d'asta in premessa richiamata.

#### **ARTICOLO 5.**

##### **ORDINI E FATTURAZIONE ELETTRONICA**

In base alla disposizione della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie emetteranno gli ordini esclusivamente in forma elettronica; il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la de materializzazione del ciclo passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ETC) nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER. La fattura relativa al servizio effettuato dovrà essere inviata esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) **ausl\_fe** codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) **UFTPUJ..** Dettagliate informazioni sulle modalità di fatturazione elettronica sono disponibili sul sito dell'AUSL. Il mancato rispetto delle disposizioni ivi contenute non consentirà il regolare pagamento delle fatture.

La fatturazione del servizio avverrà da parte del fornitore in capo ad entrambe le Aziende sanitarie di Ferrara, ciascuno per la parte di rispettiva afferenza, secondo quelle che saranno le attività effettivamente rese e documentate. Il servizio sarà fatturato mensilmente tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, in base ai prezzi per il costo del servizio presentato in offerta. I pagamenti sono disposti entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale delle prestazioni effettivamente svolte; l'accertamento dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

#### **ARTICOLO 6.**

##### **TRACCIABILITA'**

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13/08/210 n. 136 e successive modificazioni. A tale scopo si impegna entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, a comunicare all'Azienda USL gli

estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il Codice Fiscale dei soggetti delegati ad utilizzarli. Provvede altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il fornitore si impegna a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ferrara – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il fornitore si impegna inoltre ad inserire nei contratti con subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta dei contratti, la clausola con la quale ciascuno di essi si impegna agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in violazione dei quali si avrà immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

I codici informativi della gara sono i seguenti: CIG derivato Azienda Usl di Ferrara: **9771348375**.  
CIG derivato Azienda Ospedaliera di Ferrara: **9771358BB3**.

#### **ARTICOLO 7.**

##### **TRATTAMENTO DEI DATI**

Con la sottoscrizione del presente contratto le parti, in relazione al trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare il fornitore dichiara di aver preso visione delle informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento Ue/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Con la sottoscrizione del contratto il fornitore s'impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione contrattuale. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Qualora vengano affidati al fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Azienda risulta titolare, il fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679(GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e in qualsiasi caso non

incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Il fornitore qualora venga nominato “Responsabile del trattamento” si impegna inoltre a:

- adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
- tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento;
- consentire all’Azienda contraente di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
- predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
- trasmettere all’Azienda con la massima tempestività le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto;
- fornire altresì all’Azienda tutta l’assistenza necessaria per soddisfare le predette richieste;
- individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
- consentire all’Azienda, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;
- richiedere al titolare del trattamento specifica autorizzazione scritta, qualora ricorra ad altro Responsabile del Trattamento (c.d. sub-responsabile del trattamento) per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare. L’appaltatore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.

## **ARTICOLO 8**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Le parti convengono che, oltre quanto già previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e a quanto indicato nei precedenti articoli, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto le seguenti ipotesi:

- 1- ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa)

- apertura di procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della ditta aggiudicataria;
- mancata osservanza del divieto di subappalto;
- impiego di personale non dipendente della ditta aggiudicataria;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- nel caso di gravi e ripetute inadempienze segnalate (almeno tre) da parte dell'Azienda sanitaria;

2- ai sensi dell'art. 2 c.3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62:

- qualora i collaboratori a qualsiasi titolo del fornitore si rendano responsabili di violazioni degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" nel caso in cui l'estensione di tali obblighi risulti compatibile;
- qualora nei confronti del fornitore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle forniture, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione con cui il committente, informa tramite lettera raccomandata/pec di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, riservandosi la facoltà di rivalersi sul fornitore a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'assegnatario; inoltre il committente ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, salvo comunque il risarcimento di eventuali maggiori danni. Inoltre si precisa che il committente si riserva il diritto di ricorrere ad altra ditta per il soddisfacimento del fabbisogno oggetto del contratto risolto, prioritariamente scorrendo la graduatoria di aggiudicazione, laddove possibile, o in subordine individuando il nuovo contraente secondo le modalità consentite dall'ordinamento giuridico. Il maggior costo sostenuto sarà quindi addebitato alla ditta inadempiente.

#### **ARTICOLO 9.**

##### **FORO COMPETENTE**

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri. Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Azienda USL e il fornitore nell'esecuzione del contratto, unico Foro competente è quello di Ferrara.

#### **ARTICOLO 10.**

## **SPESE CONTRATTUALI**

Le spese di registrazione e di bollo del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario. Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 634 del 26/10/1972. Infine, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, si rinvia agli atti di gara, alle norme della legislazione vigente in materia di contratti pubblici, ai principi della legge n. 241/1990 e s.m. nonché agli usi ed alle consuetudini.

### **ARTICOLO 11.**

#### **CODICE DI COMPORTAMENTO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento Aziendale adottato, la violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso può essere causa di risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

### **ARTICOLO 12.**

#### **PATTO DI INTEGRITÀ'**

La violazione da parte dell'Appaltatore di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2 del Patto di Integrità sottoscritto, secondo la gravità della violazione accertata, comporta la risoluzione del contratto. Il Committente potrà non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

### **ARTICOLO 13.**

#### **RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE**

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubbliche forniture, nonché alle altre norme applicabili in materia.

Il presente contratto si compone di 7 pagine.

Ferrara-Reggio Emilia, lì 19 giugno 2023

per il RTI

Coopservice S.Coop.P.A. –

C.F.P. Soc. Coop. –

Il Legale rappresentante

Francesco Malpeli

per le Aziende Sanitarie di Ferrara

Il Direttore Servizio Comune

Economato e Gestione Contratti

Andrea Ferroci

(documento firmato digitalmente)

(documento firmato digitalmente)

Dichia. Attestazione pagamento imposta di bollo.pdf.pdf.p7m.

Anteprima non disponibile.

Probabilmente il file non è convertibile in pdf ed è necessario quindi scaricarlo.

Ai fini di una eventuale pubblicazione sull'Albo On Line: questo file non sarà pubblicato e sarà mostrato questo messaggio al cittadino.



**MODULO PER L'ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO CON CONTRASSEGNO TELEMATICO PER IL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI MAGAZZINI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE DI FERRARA**

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) **trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue**



Cognome	MALPELI	Nome	FRANCESCO
Nato a	Castelnovo Ne Monti	Prov.: (Re)	Il 21/08/1964
Residente in	Reggio Emilia	Prov.: Re	CAP 42122
Via	Rochdale	N.5	
Tel.	0522.94011	Fax	0522.940156
		Cod. Fisc.	MLP FNC 64M21 C219X
<b>IN QUALITÀ DI</b>			
<input type="checkbox"/> <u>Persona fisica</u>		<input checked="" type="checkbox"/> Procuratore speciale	
<input type="checkbox"/> <u>Legale rappresentante della Persona giuridica</u>			
<b>DICHIARA</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> che, l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione dei contrassegni telematici su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che le due marche da bollo di euro 16,00 l'una applicate hanno <b>IDENTIFICATIVO n. 01210784265169 emesso in data 27/02/2023 E IDENTIFICATIVO n. 01210784265158 emesso in data 27/02/2023</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> di essere a conoscenza che Azienda Ospedaliera di Ferrara potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.			

Luogo e data

Reggio Emilia il 23/06/2023

Firma digitale

DEL PROCURATORE SPECIALE  
FRANCESCO MALPELI

**AVVERTENZE:**

- 1) Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale ed allegato sul SATER, come indicato nel paragrafo "Documentazione a corredo" del Disciplinare di gara.



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI**  
(ART. 46 D.P.R. 28/12/2000, N. 445)

Il/la sottoscritto/a:

MALPELI FRANCESCO

nato/a il 21/08/1964 a CASTELNOVO NE' MONTI

residente a CASTELNOVO NE' MONTI

in Via MACCHIUSA, 17int.2

consapevole delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi richiamate dall'art. 76, nonché dell'ulteriore sanzione della decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000


DICHIARA

di essere residente nel Comune di Castelnuovo ne' Monti

Via MACCHIUSA, 17int.2

CASTELNOVO NE' MONTI 18/01/2023

IL DICHIARANTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Malpeli', written over a horizontal line.

Alla c.a Dott. Ferrocì,

siamo ad inviare il contratto controfirmato e la dichiarazione per l'assolvimento dell'imposta di bollo.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione.

Cordiali saluti.

Coopservice S. Coop. p. A.